



Roma (vedi intestazione digitale)

Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 958

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4450]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.V.A.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alla Ditta Fois Leonardo
(cantierenavalefois@pec.it)

Oggetto:

OLBIA (SS) – Porto di Olbia – Ampliamento bacino travel lift in località Cala Saccaia.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA
(art. 19)
Proponente: Ditta Fois Leonardo
Osservazioni del MiBAC ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006.

e. p. c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4450]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

e.p.c.

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.1189 del 18/01/2019, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 1944 del 22/01/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Ditta Fois Leonardo ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare – in qualità di Autorità competente a livello statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1, ed entrato in vigore il 21/07/2017).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.1189 del 18/01/2019 (allegata alla presente), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale (SPA) e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 18/01/2019 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 04/03/2019).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza della fase più propria di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Ditta proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea dello SPA e degli elaborati ad esso allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in

2



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetto" => "Porto di Olbia. Ampliamento bacino travel lift in località Cala Saccaia".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >;

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4886 del 18/02/2019, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP il relativo parere endoprocedimentale come richiesto da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 1944 del 22/01/2019.

3



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 5 giorni dalla ricezione della presente, stante la scadenza al 04/03/2019 dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni di questo Ministero al MATTM. Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6788 del 07/03/2019, ha nuovamente comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocare nuovamente evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP il relativo parere endoprocedimentale come richiesto da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 1944 del 22/01/2019 e sollecitato con nota prot. n. 4886 del 18/02/2019.

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro il giorno successivo alla ricezione della presente, stante la scadenza al 04/03/2019 dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni di questo Ministero al MATTM.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per e le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 3367 del 14/03/2019, che di seguito si trascrive integralmente, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale in merito:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali presenti sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6962/9882>, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio n. DGIPBAAC/34.19.04 prot. 936 del 25.01.2019, si comunicano le valutazioni di competenza.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni architettonici e archeologici

1.1.a. L'area dei lavori non è interessata da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

1.1.b. Nell'area dei lavori non sussistono beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

1.1.c. Il Piano Regolatore del Porto di Olbia, redatto nel 2008, indica l'area tra quelle per le quali è necessaria la prospezione archeologica preventiva ed il grad[o] di rischio di rinvenimenti è ignoto. Tuttavia successive indagini hanno escluso la presenza di beni archeologici sul fondale.

1.2. Beni paesaggistici

1.2.a. L'area non è posizionata all'interno dell'area sottoposta a vincolo ex L 1497/1939. È tuttavia prossima a un territorio di particolare pregio paesaggistico incluso nel DM 10.01.1968 (GU n.32 del 06.02.1968).

1.2.b. L'area oggetto di intervento è interessata dai seguenti vincoli ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice: territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (art. 142, comma 1 lettera a).

1.2.c. La porzione di territorio in esame ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio Costiero n. 18 "Golfo di Olbia", foglio 444 - sez. 1. Le opere previste, sotto il profilo della classificazione paesaggistica, fanno parte dell' "Assetto Insediativo—Insediamenti produttivi minori", disciplinato nel Titolo III del Piano

4



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Paesaggistico e definito come l'insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionali all'insediamento degli uomini e delle attività.

L'intervento proposto ricade nella zona D2 (art. 21 P.R.I.) destinata alle attività per la piccola industria, artigianato e terziario connesse alle attività del mare, nell'ambito del Piano Regolatore delle aree di sviluppo dell'agglomerato industriale di Olbia.

In merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, per quanto possibile dedurre dalla documentazione presentata, considerato il contesto di particolare vulnerabilità e le peculiarità dei luoghi, questo Ufficio ritiene che il progetto presentato possa avere un impatto significativo, e pertanto debba essere assoggettato alla V.I.A. >;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, ed il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP, sono stati comunque sentiti per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio V, Tutela del paesaggio, in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per l'Area funzionale Patrimonio archeologico e per l'Area funzionale Patrimonio architettonico, il quale parere non ha tuttavia evidenziato potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, si è ritenuto di non dover acquisire i relativi formali contributi istruttori;

considerato che l'area di intervento si localizza nell'ambito del cantiere nautico con annessa banchina per il rimessaggio imbarcazioni in zona industriale loc. Cala Saccaia nel Comune di Olbia di proprietà della stessa proponente Soc. Cantiere Navale Fois Leonardo;

considerato che il progetto di cui trattasi prevede l'ampliamento di un esistente bacino Travel Lift al servizio di un esistente cantiere nautico, situato in località Cala Saccaia, nell'area industriale all'interno del porto di Olbia. Il bacino sarà utilizzato per l'alaggio ed il varo di yacht di dislocamento massimo di 80 tonnellate e di lunghezza fino a 30 metri. Per consentire quanto sopra, il progetto prevede di realizzare un allargamento fino a 7 metri della parte emersa del bacino esistente e l'allungamento del bacino stesso per 6,70 metri verso il mare aperto con due pennelli, mantenendo la predetta nuova larghezza, come anche la messa in opera di un nuovo sistema di sollevamento/movimentazione (travel lift) da 80 t;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato del 14/03/2019. Il predetto parere, per l'Area funzionale Patrimonio archeologico, riporta che l'area interessata dal progetto di cui trattasi è indicata dal Piano Regolatore del Porto di Olbia (redatto nel 2008) quale necessitante di prospezioni archeologiche preventive, con grado di rischio ignoto, tuttavia evidenziando nel contempo lo stesso parere che "... successive indagini hanno escluso la presenza di beni archeologici sul fondale", e pertanto escludendo di fatto un relativo rischio archeologico, per la quale prevenzione comunque vigono le disposizioni dell'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. 42/2004. Per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio architettonico, il medesimo parere riporta che "L'area dei lavori non è interessata da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45)", con ciò evidenziando anche in questo caso la non esistenza di un impatto sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico. Relativamente all'Area funzionale Paesaggio, con il suddetto parere si conferma che l'area oggetto d'intervento non è soggetta al vincolo paesaggistico di cui agli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004,

5



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

in particolare della dichiarazione di notevole interesse pubblico definita dai DDMM 30/11/1965 e 10/01/1968, pur risultando prossimo allo stesso, ma dalle cui aree naturali inedificate è comunque separato da una consolidata fascia edificata per insediamento artigianale – rientrante nel comprensorio del Piano Regolatore Territoriale Consortile approvato con DPGR n. 109 del 13/07/1973 e per questo escluso anche dalla vigenza del bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale / Primo ambito omogeneo - della "Fascia costiera", ma ancora dallo stesso Piano identificata quale appartenente all'Assetto insediativo delle "Grandi aree industriali" e degli "Insediamenti produttivi". Inoltre, per quanto attiene alla medesima ultima Area funzionale, il proponente dichiara che l'intervento di cui trattasi – costituito principalmente da un ampliamento di quanto già in essere - risulta inserito in "... un banchinamento esistente già oggetto di precedente autorizzazione paesaggistica con NO in data 8/10/1996 prot. 13273 ...", per il quale pertanto risulta già verificata la relativa compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica definite dall'area tutelata per legge dall'articolo 142, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 42/2004. In definitiva, stante le caratteristiche dell'area oggetto di intervento e la già avvenuta verifica di compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica dell'insediamento esistente, come anche la sua non sostanziale modificazione con la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, si ritiene di non dover richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una pronuncia positiva per la sottoposizione del presente progetto alla fase VIA più propria, rimanendo impregiudicato il procedimento di autorizzazione paesaggistica, nell'ambito del quale la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio potrà imporre, con il relativo parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, l'uso e le forme per le quali l'intervento proposto non possa recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione nell'area interessata;

considerato che per quanto sopra risultante dall'istruttoria condotta sul progetto di cui trattasi dalla Direzione generale ABAP, quest'ultima ha ritenuto necessario consultare nuovamente il 15/03/2019 ed il 04/04/2019 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro al fine di chiedere un approfondimento della relativa istruttoria su quanto sopra risultante alla stessa Direzione generale ABAP;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per e le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 5096 del 02/05/2019, che di seguito si trascrive integralmente, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio nuovo parere endoprocedimentale in merito:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota prot. 3367 del 14.03.2019 con cui questo Ufficio ha espresso le proprie valutazioni di competenza e in seguito alla richiesta avvenuta per le vie brevi da parte di codesta Direzione Generale, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

L'area oggetto di intervento si inserisce in un contesto che in passato presentava un elevato valore paesaggistico, espressione delle peculiarità ambientali dell'insenatura settentrionale del golfo di Olbia. A partire dagli anni Sessanta questo territorio ha subito imponenti trasformazioni legate alle attività industriali e commerciali che vi si sono insediate e hanno inciso negativamente sul fragile assetto ecosistemico. Il piano regolatore dell'area industriale è frequentemente oggetto di varianti per le quali questo Ufficio non è chiamato a esprimersi in termini di valutazione della compatibilità paesaggistica. Alcuni dei processi di trasformazione in atto, che hanno peraltro determinato polemiche da parte dell'opinione pubblica locale, potrebbero arrecare ulteriore pregiudizio a tale ambito costiero

6



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

particolarmente compromesso influenzando sulla qualità paesaggistica esistente e sulle dinamiche dell'ambiente marino. Il parere sopra emarginato è stato espresso alla luce di tali premesse. Tuttavia, a seguito di ulteriore verifica degli elaborati, risulta che per quanto attiene gli aspetti paesaggistici l'intervento di ampliamento del bacino travel lift a servizio del cantiere nautico non determina sostanziali modifiche che possano incidere negativamente sullo stato dei luoghi e la realizzazione dell'opera risulta coerente con il carattere di questo ambito.

Per le motivazioni sopraesposte e in seguito alla richiesta avvenuta per le vie brevi da parte di codesta Direzione Generale, questo Ufficio ritiene di poter rettificare il parere comunicato con nota prot. 3367 del 14.03.2019 e di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. a condizione che vengano attuate tutte le misure di mitigazione degli impatti e gli opportuni accorgimenti durante le attività di cantiere, così come definiti nella documentazione consegnata >;

considerato che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, ed il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, sono stati nuovamente sentiti per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio V, *Tutela del paesaggio*, relativamente a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere sopra integralmente trascritto del 02/05/2019;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 6156 del 15/03/2019, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, evidenziando la necessità che in fase di cantiere siano adottate particolari modalità operative al fine di evitare ogni possibile interferenza nei confronti dell'ambiente marino;

considerato che, con la nota prot. n. DVA.RU.U.1189 del 18/01/2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata acquisita copia dell'istanza presentata dal proponente allo stesso Ministero e che dalla lettura della stessa istanza non risulta che la Ditta Fois Leonardo abbia chiesto in ogni caso la specificazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di condizioni ambientali vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo

7



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente* sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...";

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*" (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*", disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente* sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...";

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum al Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante "*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo*", resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", determinando di conseguenza e tra l'altro "... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito

8



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...";

considerato che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risulta allegata anche la Tavola 5 – Comune di Olbia, relativa al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA (DPGR n. 109 del 13/07/1973), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi;

considerato che la *Relazione paesaggistica* prodotta dalla Ditta Fois Leonardo dichiara, per il "Regime vincolistico (vincoli paesaggistici ed ambientali)" gravante sull'area oggetto d'intervento, che quest'ultima "... è interessata dalla Parte III, Titolo Primo del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. che all'art. 142, definisce come beni paesaggistici: - "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare" (art. 142 comma 1 lettera a) ...", come anche che il nuovo intervento interessa "... un banchinamento esistente già oggetto di precedente autorizzazione paesaggistica con NO in data 8/10/1996 prot. 13273 e concessione edilizia n. 831/97 del 23 dicembre 1997 ..." (cfr. p. 5);

vista la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM 10/01/1968 - di rettifica del DM 30/11/1965 – recante "Rettifica del decreto ministeriale 30 novembre 1965, concernente il vincolo panoramico di una zona sita nel comune di Olbia (Sassari)", il quale nelle relative premesse ha individuato "... l'opportunità di rettificare il sopracitato provvedimento del 30 novembre 1965, nel senso che dal vincolo in parola devono intendersi escluse non già la 'zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci' bensì 'la zona demaniale marittima compresa tra lo scalo delle Draghe e Punta Is Taulas, quella portuale banchinata del golfo di Olbia e quella portuale del golfo di Aranci'";

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica anche da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

sentiti il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, ed il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle

9



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

visto il DM dell'allora MiBACT 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

visto il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

visto il DPCM 12 ottobre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Gino Famiglietti, registrato dalla Corte dei Conti il 20 novembre 2018, Reg. 1, n. 13404;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, l'articolo 19, comma 8;

considerato che, sulla base delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 – Parte II, la documentazione presentata dai proponenti con le istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere consultata obbligatoriamente dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte per il tramite del sito web dell'Autorità competente (nel caso di cui trattasi: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), il cui sito, tuttavia, non risulta essere stato accessibile dal 22/02/2019 e fino al 06/03/2019 e, di conseguenza, il termine già stabilito del 04/03/2019 per la presentazione delle osservazioni di questo Ministero si deve intendere prorogato per un periodo equivalente a quello di impossibilitato accesso al medesimo sito (come d'altronde comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.6174 dell'11/03/2019);

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritto e del territorio interessato; visto il nuovo parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 02/05/2019; sentiti il Servizio II ed il Servizio III della Direzione generale ABAP; ritiene di non dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio

10



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/05/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, fatta salva l'acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni previsti dal D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione del progetto di cui trattasi, rammentando in ogni caso gli obblighi gravanti sul proponente con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Gino FAMIGLIETTI



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it